

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 marzo 2011 — Ahmed Mahamdia/Repubblica Algerina Democratica e Popolare

(Causa C-154/11)

(2011/C 173/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Ahmed Mahamdia

Convenuta: Repubblica Algerina Democratica e Popolare

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'ambasciata — situata in uno Stato membro — di uno Stato che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») ⁽¹⁾ costituisca una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività ai sensi dell'art. 18, n. 2, del regolamento n. 44/2001.
- 2) Nel caso in cui la Corte risolva affermativamente la prima questione:

se una clausola attributiva di competenza pattuita prima del sorgere della controversia possa fondare la competenza di un giudice al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, qualora tale clausola comporti il venir meno della competenza sussistente in forza degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 44/2001.

⁽¹⁾ GU 2001, L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 31 marzo 2011 — Giuseppe Sibilio/Comune di Afragola

(Causa C-157/11)

(2011/C 173/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giuseppe Sibilio

Convenuto: Comune di Afragola

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ sia applicabile ai lavoratori socialmente utili, ovvero se detti lavoratori debbano ritenersi ai sensi della clausola 3, comma 1, persone con un rapporto di lavoro definito direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data costituita nel caso di specie dalla fine del progetto;
- 2) se la clausola 4 osti a che un lavoratore LSU/LPU percepisca una retribuzione inferiore ad un lavoratore a tempo indeterminato che svolga le medesime mansioni ed abbia la medesima anzianità lavorativa per il solo fatto che il suo «rapporto» lavorativo sia iniziato come descritto in precedenza ovvero se ciò costituisca ragione oggettiva atta a giustificare un trattamento retributivo meno favorevole.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1° aprile 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a. — Università del Salento

(Causa C-159/11)

(2011/C 173/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Resistenti: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consulazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappe)

Interveniente ad adiuvandum/controinteressata: Università del Salento